CAMERA DEI DEPUTATI N. **2681-A**

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 7 luglio 1999

(Relatore: **NARDINI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANNATTASIO, LAVAGNINI

Istituzione dell'Ordine del Tricolore e conferimento della relativa onorificenza ai combattenti della seconda guerra mondiale

Presentata il 12 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione difesa ha esaminato la proposta di legge n. 2681, apportandovi le modificazioni risultanti dalla presente relazione.

1. Ambito dell'intervento normativo.

La legge 18 marzo 1968, n. 263, emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha stabilito l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della difesa, comporta la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio (inizialmente fissato a lire 60.000, successivamente elevato fino a lire 150.000). La medesima legge n. 263 del 1968 ha stabilito inoltre la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18.

La proposta di legge A.C. 2681 intende attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra 1914-18 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

2. Istruttoria legislativa svolta.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge nelle sedute del 30 gennaio e 2 aprile 1997, 17 e 18 febbraio, 30 aprile, 13, 14 e 19 maggio, 14 luglio, 23 e 24 settembre 1998, e 6 luglio 1999.

Il Governo ha fornito alla Commissione, il 18 febbraio 1998, i seguenti elementi informativi in ordine all'individuazione dei destinatari della istituenda onorificenza:

l'indicazione degli ex combattenti della guerra 1940-1945 già decorati di croce al merito, di quella degli ex prigionieri o internati presso i campi di concentramento o di prigionia può essere fornita solo dai distretti militari a seguito di ricerca manuale presso tutti i fascicoli dei giovani del tempo soggetti alle armi;

i dati concernenti i mutilati ed invalidi di guerra debbono essere acquisiti presso la Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

i dati relativi ai partigiani debbono essere acquisiti presso la DGUE, Ufficio per il riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani.

In ordine all'articolo 1, concernente la concessione della medaglia ricordo in oro, il rappresentante del Governo ha precisato che spetterebbe, a domanda, a coloro che nelle forze armate prestarono servizi per almeno tre mesi, anche in periodi diversi, in zona di operazioni, ovvero nelle formazioni partigiane inquadrate nelle formazioni dipendenti dal corpo dei volontari della libertà.

I potenziali beneficiari della norma potrebbero essere: 2.875.000 mobilitati e 400.000 partigiani, per un totale di 3.275.000 persone.

Ipotizzando almeno un 20 per cento di domande (700.000) e considerato il costo prevedibile di una medaglia in oro (non meno di 400.000 lire), l'onere finanziario potrebbe essere pari al lire 280 miliardi.

In ordine all'articolo 2, concernente la concessione della onorificenza di cavaliere, ha precisato che spetterebbe, a domanda, ai combattenti decorati al valore o con croce di merito di guerra, ai mutilati ed invalidi di guerra fruenti di pensione di guerra, agli ex prigionieri internati in

campo di concentramento o di prigionia, ai partigiani che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di sabotaggio o di guerra.

I potenziali beneficiari della norma potrebbero essere i seguenti:

600.000 militari insigni con croce al merito di guerra (20 per cento del personale mobilitato);

60.000 militari decorati al valore (consistenza della Associazione « nastro azzurro »);

200.000 mutilati/invalidi di guerra (consistenza della relativa associazione);

140.000 partigiani (un terzo della consistenza delle relative associazioni);

50.000 deportati civile (consistenza della relativa associazione);

150.000 internati (consistenza della relativa associazione);

totale 1.200.000.

Ipotizzando il 30 per cento delle domande (400.000) e considerato il probabile costo di acquisizione dell'insegna (medaglia di metallo non pregiato, nastrino e diploma, per un importo non inferiore alle 100.000), l'onere presuntivo potrebbe essere pari a lire 40 miliardi.

Il rappresentante del Governo ha precisato che i costi in questione non potrebbero essere messi a carico della Difesa, stante la irrisorietà delle somme iscritte in bilancio (per il corrente esercizio lire 2,2 miliardi), insufficienti alla acquisizione anche della medaglia mauriziana al personale in servizio (che quindi la riceve in ritardo rispetto alla comunicazione di conferimento). Nel merito tuttavia, considerato il carattere delle onorificenze proposte, ha ritenuto più opportuno iscrivere l'onere e risultante alla Presidenza del Consiglio, che già gestisce onorificenza « generali », ovvero al ministero del tesoro, in analogia a quanto effettuato in occasione dell'istituzione dell'ordine di Vittorio Veneto (analoghe previsioni, relative alla I Guerra mondiale).

La Commissione ha proceduto all'elaborazione di tre nuovi testi della proposta di legge (30 aprile, 14 maggio e 23 settembre 1998).

Su quest'ultimo testo la Commissione ha cercato di far luogo al trasferimento in sede legislativa, senza successo a causa dell'opposizione del Governo e del parere contrario della Commissione Bilancio.

Nel corso del dibattito presso quest'ultima Commissione si è in particolare rilevato che nella nota tecnica da essa richiesta ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, al Ministero del tesoro il 1° dicembre 1998 e da questo trasmessa l'11 maggio 1999, si segnala la mancanza di disponibilità nel fondo speciale di parte corrente al quale si fa riferimento ai fini della necessaria copertura finanziaria (seduta della Commissione Bilancio del 17 giugno 1999), anche se si rileva comunque la presenza di alcune risorse destinate ad altre finalizzazioni.

Sono peraltro stati acquisiti i pareri favorevoli della Commissione Affari costituzionali (con osservazioni) e della Commissione Finanze.

3. Illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita:

a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-45 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

b) ai combattenti della guerra 1940-45; ai mutilati e invalidi della guerra 1940-45 fruenti di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o prigionia.

L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine e rinvia ad un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli. In particolare, a causa dei rilevati problemi di copertura finanziaria, si è previsto che la medaglia sia realizzata in bronzo e non in oro.

L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna forza armata, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa.

L'articolo 5 prevede che le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, dietro domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.

L'articolo 6 prevede, infine, che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria. Per tener conto dei rilievi dalla Commissione bilancio si è modificato il testo nel senso di far decorrere l'entrata in vigore della legge (articolo 8) dal 1º gennaio 2000, in modo da poter contare anche sulle risorse che potranno essere previste nella manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 e di far gravare l'onere finanziario nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in analogia a quanto effettuato in occasione dell'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Maria Celeste NARDINI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE CONTRARIO

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, in quanto la quantificazione dell'onere complessivo derivante dalla sua attuazione, valutato dall'articolo 6-*bis* in 10 miliardi di lire, risulta insufficiente rispetto all'onere di 15 miliardi effettivamente derivante dal provvedimento sulla base della relazione tecnica, né risulta possibile modificare l'articolo 6-*bis* allo scopo di adeguare l'importo dell'onere alla nuova quantificazione, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa non presenta la necessaria disponibilità né per il 1999, né per gli anni successivi.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Istituzione dell'Ordine del Tricolore e conferimento della relativa onorificenza ai combattenti della seconda guerra mondiale.	**Istituzione dell'Ordine del Tricolore.**
ART. 1.	ART. 1.
	1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendenti l'unica classe di cavaliere.
	2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.
1. A coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, per almeno tre mesi, è concessa una medaglia ricordo in oro.	*Soppresso.*
2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.	*Soppresso.*
3. Per ottenere la concessione della medaglia ricordo gli interessati devono presentare domanda, entro un anno della entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.	*Soppresso.*
ART. 2.	ART. 2.
1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.	*(V. articolo 1, comma 1).*
2. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati al valore, ai mutilati ed invalidi di guerra 1940-1945 fruenti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.	**1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 fruenti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.**
3. La stessa onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati di Croce al merito ed ai partigiani che hanno militato, per almeno tre mesi, in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal Corpo volontari della libertà	

e che hanno partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio.

ART. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata metallica con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministro della difesa.

ART. 4.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dall'associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dei partigiani d'Italia.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 5.

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata **in bronzo** con al centro il tricolore.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

ART. 4.

1. *Identico*.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un **tenente generale** o **da un ufficiale con** grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'associazione **dei** combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale **dell'associazione** dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale **dell'associazione** dei partigiani d'Italia. **Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.**

3. *Identico*.

ART. 5.

1. *Identico*.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

ART. 6.

1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda **al Ministero della difesa secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3,** allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. **8.**

1. La presente legge entra in vigore il **1º gennaio 2000.**